DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

del 16 dicembre 1980

relativa all'apertura di preferenze tariffarie per i prodotti di competenza di tale Comunità e originari dei paesi e territori d'oltremare associati alla Comunità

(80/1187/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che gli Stati membri hanno concluso tra loro il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando che il titolo I della decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea [1], non si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio ;

considerando, tuttavia, che occorre mantenere e intensificare gli scambi di tali prodotti tra gli Stati membri e i paesi e territori,

d'intesa con la Commissione,

DECIDONO :

Articolo 1

I dazi applicabili nella Comunità all'importazione dei prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e originari dei paesi e territori elencati all'allegato I della decisione 80/1186/CEE e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, o la riscossione di tali dazi e tasse, sono sospesi senza che il trattamento riservato a questi prodotti possa essere più favorevole di quello che gli Stati membri si concedono tra loro.

Articolo 2

I suddetti prodotti originari degli Stati membri sono ammessi all'importazione nei paesi e territori in condizioni analoghe a quelle fissate nel capitolo 1 del titolo I della decisione 80/1186/CEE.

Articolo 3

Tra gli Stati membri interessati hanno luogo consultazioni tutte le volte che, secondo uno di detti Stati, l'applicazione delle succitate disposizioni lo richieda.

Articolo 4

Le disposizioni che determinano le regole d'origine per l'applicazione della decisione 80/1186/CEE si applicano anche alla presente decisione.

Articolo 5

Gli Stati membri decidono di comune accordo sulle eventuali misure di salvaguardia, suggerite da uno o più Stati membri o dalla Commissione.

Articolo 6

La presente decisione è applicabile fino al 28 febbraio 1985.

Articolo 7

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

---

[1] Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

Articolo 8

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* contemporaneamente alla decisione 80/1186/CEE.

La presente decisione entra in vigore contemporaneamente alla decisione 80/1186/CEE.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1980.

Il Presidente
Colette FLESCH